

COSTITUZIONE DI FONDAZIONE  
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventisei aprile duemiladiciassette in Battipaglia alla Piazza De Curtis N.1-2, presso la sede della Cassa Rurale ed Artigiana Banca di Credito Cooperativo di Battipaglia e Montecorvino Rovella - Società Cooperativa, ove richiesto

26 aprile 2017

Innanzi a me dott. Claudia Petraglia, notaio in Battipaglia, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Salerno, assistito da: Basili Federico nato a Chivasso (TO) il 30 marzo 1957 e residente in Eboli via Cefalonia N.16, Curcio Valeria nata a Eboli (SA) l'11 febbraio 1979 e residente in Eboli via San Giovanni N.16, testi aventi i requisiti di legge, come mi confermano, e' presente:

**PETRONE SILVIO**, nato a Battipaglia (SA) il 24 agosto 1941  
Codice Fiscale: PTR SLV 41M24 A717 R, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società

**"CASSA RURALE ED ARTIGIANA - Banca di Credito Cooperativo di Battipaglia e Montecorvino Rovella - Società Cooperativa"** con sede in Battipaglia (SA), Piazza De Curtis N.1/2, società di nazionalità italiana costituita in Italia in data 10/05/1914, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di SALERNO e Codice Fiscale: 00258900653, iscritta alla C.C.I.A.A. di SALERNO al n. 12283 del R.E.A., iscritta all'Albo Cooperative a Mutualita' Prevalente al n.A162920, domiciliato per la carica presso la sede sociale, munito dei necessari poteri in forza del vigente statuto sociale ed espressamente autorizzato con delibere del Consiglio di Amministrazione del 19 gennaio 2017 e del 6 aprile 2017 verbale n.6/2017. Sono altresì presenti i signori

**CATAROZZO CAMILLO**, nato a Battipaglia (SA) il 27 gennaio 1950  
residente in Battipaglia (SA) viale A. De Crescenzo N.62,  
Codice Fiscale: CTR CLL 50A27 A717 N;

**DEL GROSSO FEDERICO**, nato a Salerno (SA) il 5 settembre 1969  
residente in Battipaglia (SA) piazza Mattia Farina N.12, Co-  
dice Fiscale: DLG FRC 69P05 H703 P;

**MATRONE LOREDANA**, nata a Battipaglia (SA) il 2 gennaio 1961  
residente in San Cipriano Picentino (SA) localita' Cerrelle  
N.2, Codice Fiscale: MTR LDN 61A42 A717 H;


**BRUNO AUGUSTO**, nato a Caiazzo (CE) il 20 maggio 1947 residente  
in Olevano sul Tusciano (SA) via San Marco N.26, Codice Fi-  
scale: BRN GST 47E20 B362 R;

**MAMMONE ANGELO**, nato a Battipaglia (SA) il 19 dicembre 1985  
residente in Battipaglia (SA) via Antonio Gramsci N.26, Codice  
Fiscale: MMM NGL 85T19 A717 A;

**PALUMBO CARLO**, nato a Battipaglia (SA) l'8 dicembre 1963 re-  
sidente in Battipaglia (SA) via Mazzini N.107, Codice Fiscale:



**Notaio**  
**Claudia Petraglia**



PLM CRL 63T08 A717 J.

Io notaio sono certo dell'identità personale, qualifica e poteri dei costituiti, cittadini italiani, i quali

**premesse**

- che la "CASSA RURALE ED ARTIGIANA - Banca di Credito Cooperativo di Battipaglia e Montecorvino Rovella - Società Cooperativa", ispirandosi alle finalità proprie del Movimento Cooperativo, al fine di perseguire scopi di solidarietà sociale e di promozione della persona singola ed associata, opera da anni sul territorio come soggetto promotore di coesione sociale e di sviluppo sostenibile;

- che la "CASSA RURALE ED ARTIGIANA - Banca di Credito Cooperativo di Battipaglia e Montecorvino Rovella - Società Cooperativa", al fine di sostenere ulteriormente le comunità locali e con l'obiettivo ultimo di migliorarne le condizioni di vita, ha deciso di costituire una fondazione che promuova il perseguimento di tali obiettivi;

tanto premesso, il dott. SILVIO PETRONE, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della "CASSA RURALE ED ARTIGIANA - Banca di Credito Cooperativo di Battipaglia e Montecorvino Rovella - Società Cooperativa" dichiara quanto segue:

1) E' costituita, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del c.c., una Fondazione con

- denominazione: "FONDAZIONE CASSA RURALE - BATTIPAGLIA"

- sede: Battipaglia (SA) Piazza De Curtis nn.1-2 presso la sede della "CASSA RURALE ED ARTIGIANA - Banca di Credito Cooperativo di Battipaglia e Montecorvino Rovella - Società Cooperativa";

- scopi: La Fondazione ha personalità giuridica, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione si propone di promuovere, nell'ambito del territorio di competenza della CASSA RURALE ED ARTIGIANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BATTIPAGLIA E MONTECORVINO ROVELLA, lo sviluppo civile, culturale, sociale, ambientale ed economico, sulla base del principio di sussidiarietà, volto a rafforzare i legami solidaristici e a far crescere la responsabilità sociale delle imprese.

La Fondazione persegue finalità anche nel campo dell'assistenza sociale e sanitaria, dell'educazione, dell'istruzione, della cultura, della ricerca e dello sport, promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza, nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.

La Fondazione persegue le proprie finalità promuovendo e sostenendo, direttamente o indirettamente e sotto qualsiasi forma, tutte le iniziative ed attività idonee a favorire il raggiungimento dello scopo sociale.

**ARTICOLO 2**

A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, il

Comparsente, nella qualità, assegna alla medesima, la somma di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero centesimi) portata dall'assegno circolare n. RE 4047483105-03 non trasferibile intestato a Fondazione CASSA RURALE - Battipaglia emesso in data odierna dalla CRA BCC di Battipaglia e Montecorvino Rovella.

#### ARTICOLO 3

Le somme di cui sopra sono erogate e trasferite alla Fondazione ai seguenti patti e condizioni:

- il conferimento è fatto sotto la condizione del legale riconoscimento della Fondazione qui costituita ed il Costituente si riserva di apportare al presente atto e all'allegato statuto tutte le soppressioni, modifiche ed aggiunte che fossero a tal fine richieste dalle competenti autorità;
- fino a quando non sarà effettuato il riconoscimento la gestione e l'amministrazione spetteranno esclusivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- ottenuto il riconoscimento giuridico la Fondazione entrerà nel possesso e nel godimento di quanto trasferito con tutti i conseguenti oneri e diritti.

#### ARTICOLO 4

La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello statuto che, fornitomi dal Costituito, previa lettura da me notaio, presenti i testi, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

#### ARTICOLO 5

Il Costituito dott. Silvio Petrone, nella qualità:

- = nomina componenti del primo Consiglio di Amministrazione numero cinque membri che vengono fin d'ora individuati nelle persone di: CATAROZZO CAMILLO, DEL GROSSO FEDERICO, MATRONE LOREDANA, BRUNO AUGUSTO E MAMMONE ANGELO, tutti innanzi costituiti;
- = nomina Presidente della Fondazione il dottor Camillo Catarozzo e Vice - Presidente il dott. Augusto Bruno, innanzi costituiti;
- = nomina Revisore dei Conti il dott. Carlo Palumbo, iscritto all'Albo dei Revisori legali al n.109050, innanzi costituiti. I Costituiti accettano gli incarichi loro rispettivamente conferiti, dichiarando non ricorrere cause di ineleggibilità o di decadenza.

#### ARTICOLO 6

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico della Costituente "CASSA RURALE ED ARTIGIANA - Banca di Credito Cooperativo di Battipaglia e Montecorvino Rovella - Società Cooperativa".

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, del quale ho dato lettura, presenti i testi, ai costituiti che lo approvano e confer-



mano.

Sottoscritto alle ore undici e quarantacinque minuti, consta di fogli due, per facciate sette fin qui.

Firmato:

SILVIO PETRONE, CAMILLO CATAROZZO, FEDERICO DEL GROSSO,  
LOREDANA MATRONE, AUGUSTO BRUNO, ANGELO MAMMONE, CARLO  
PALUMBO, FEDERICO BASILI, VALERIA CURCIO.  
NOTAIO CLAUDIA PETRAGLIA

Allegato "A"  
atto notar C. Petraglia  
del 26 aprile 2017  
Raccolta n.12770

STATUTO FONDAZIONE CASSA RURALE - BATTIPAGLIA

Articolo 1 - Denominazione, sede e natura giuridica

E' costituita una Fondazione denominata "CASSA RURALE - BATTIPAGLIA", con sede in Battipaglia, presso la sede legale della Cassa Rurale ed Artigiana Banca di Credito Cooperativo di Battipaglia e Montecorvino Rovella Soc. Coop. alla P.zza A. De Curtis n. 1 - 2 Banca di Credito Cooperativo.

Potranno essere costituiti delegazioni e uffici per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 2 - Scopi

La Fondazione ha personalità giuridica, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione si propone di promuovere, nell'ambito del territorio di competenza della CASSA RURALE ED ARTIGIANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BATTIPAGLIA E MONTECORVINO ROVELLA, lo sviluppo civile, culturale, sociale, ambientale ed economico, sulla base del principio di sussidiarietà, volto a rafforzare i legami solidaristici e a far crescere la responsabilità sociale delle imprese.


La Fondazione persegue finalità anche nel campo dell'assistenza sociale e sanitaria, dell'educazione, dell'istruzione, della cultura, della ricerca e dello sport, promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza, nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.

La Fondazione persegue le proprie finalità promuovendo e sostenendo, direttamente o indirettamente e sotto qualsiasi forma, tutte le iniziative ed attività idonee a favorire il raggiungimento dello scopo sociale.

Articolo 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti, mutui a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o in comodato o l'acquisto in proprietà od in diritto superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria,



- locataria, comodataria o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione delle varie attività;
  - d) partecipare ad associazioni, enti, istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;
  - e) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgono, in via strumentale ed esclusiva, attività diretta al perseguimento degli scopi statutari della Fondazione;
  - f) promuovere e organizzare eventi, spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti e documenti;
  - g) promuovere studi, ricerche e progetti storico-culturali;
  - h) incrementare la raccolta di documenti, di studi e di materiale librario afferenti le proprie finalità, valorizzando altresì ogni attività culturale;
  - i) istituire e promuovere premi di studi, erogare sussidi, provvidenze di studio in qualsiasi forma;
  - j) promuovere attività di formazione ed aggiornamento degli operatori di tutte le attività culturali, sociali ed economiche esercitate nel territorio;
  - k) realizzare, acquistare e gestire senza fine di lucro oggettivo impianti sportivi, ricreativi e culturali, direttamente o tramite enti strumentali appositamente costituiti, in collaborazione o in associazione con altri soggetti, ovvero delegandone lo svolgimento a terzi favorendo lo svolgimento della pratica sportiva dilettantistica e lo sviluppo dell'aspetto sociale della personalità umana;
  - l) compiere, comunque, tutti gli atti e attività che siano anche solo strumentalmente legati agli scopi di cui all'articolo 2 del presente Statuto.
  - m) promuovere la tutela dei diritti civili;
  - n) promuovere lo sviluppo di attività nel campo della ricerca scientifica, con particolare riguardo ai problemi a carattere sociale, ambientali, ecologici;
  - o) assumere prestiti dal fondatore per il finanziamento dell'attività istituzionale, nei limiti delle normative vigenti e senza che ciò possa comportare raccolta di fondi presso il pubblico; i fondi raccolti, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono infruttiferi e verranno iscritti come debiti nel passivo dello Stato Patrimoniale;

#### Articolo 4 - Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è composto:

- dal Fondo di Dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili, immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o da altri Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acqui-

stati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del Patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di amministrazione, può essere destinata a incrementare il Patrimonio (dalle somme derivanti dall'avanzo di gestione che il Consiglio di Amministrazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio);
- da contributi attribuiti al Patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

#### **Articolo 5 - Fondo di gestione**

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione;
- da altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;
- dai contributi previsti dall'articolo 9 del presente statuto e dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore o da altri Partecipanti.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

#### **Articolo 6 - Esercizio finanziario e bilancio**


L'esercizio finanziario ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno di ciascun anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il progetto di bilancio, con la relazione sulla gestione, deve essere comunicato dagli amministratori al Revisore dei conti che, entro venti giorni redige la propria relazione. Il bilancio di ciascun esercizio, corredato della relazione del Revisore dei conti, deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio medesimo.

Entro il mese di giugno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio approva il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dal Segretario generale.

Gli Organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal Rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di amministrazione, muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del Patrimonio, eventualmente necessaria a seguito di riduzioni del medesimo per perdite pregresse, prima



che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### Articolo 7 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore;
- Partecipanti Istituzionali;
- Partecipanti.

#### Articolo 8 - Fondatore

E' Fondatore la Cassa Rurale ed Artigiana Banca di Credito Cooperativo di Battipaglia e Montecorvino Rovella Soc. Coop.

#### Articolo 9 - Partecipanti Istituzionali e Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Istituzionali", nominati tali dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 14 del presente Statuto, i Comuni, gli Enti territoriali e gli altri Enti o Istituzioni pubbliche che si impegnino a contribuire al Fondo di Dotazione e/o al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro, beni o servizi, determinati dal Consiglio di amministrazione stesso.

Possono ottenere dal Consiglio di amministrazione la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, associazioni, enti non profit, istituti scolastici pubblici e privati che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di amministrazione o con una attività anche professionale di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di amministrazione può determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nelle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione regolarmente erogata.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono riunirsi nel Forum con esclusive funzioni consultive; il Forum rappresenta quindi un luogo di incontro e di scambio di esperienze utili a contribuire al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

#### Articolo 10 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di amministrazione decide a maggioranza l'e-



esclusione dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa, per:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto e dal Consiglio di amministrazione;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- inadempimento dell'obbligo di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione.

Inoltre, sia per gli Enti e/o persone giuridiche che per i privati è motivo di esclusione il fallimento e/o l'apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

#### Articolo 11 - Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- il Presidente e il Vice presidente della Fondazione;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Segretario;
- il Revisore dei Conti.

Tutte le cariche si intendono normalmente a titolo gratuito, salvo che in occasione delle rispettive nomine venga stabilito un emolumento, anche in forma di gettone di presenza alle riunioni e salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per l'adempimento delle rispettive mansioni o deleghe secondo la documentazione presentata.


I primi componenti degli organi della Fondazione sono nominati nell'atto costitutivo.

I componenti degli organi della Fondazione devono essere scelti tra persona di piena capacità civile e di indiscussa probità.

#### Articolo 12 - Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione su designazione del Fondatore e dura in carica per un triennio ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste davanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale, nomina e revoca avvocati e procuratori. In caso di mancanza, assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Vicepresidente o in caso di



assenza o impedimento anche di quest'ultimo al consigliere più anziano di età. Di fronte ai terzi, la firma del Vicepresidente o del consigliere anziano fanno piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente e del Vicepresidente.

Il Presidente può adottare, per motivi di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva ratifica da parte di questo.

#### Articolo 13 - Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque a sette membri, nominati dal Fondatore, che può anche procedere alla revoca per motivate ragioni.

I membri del Consiglio di amministrazione restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Il mandato del Consiglio di amministrazione termina con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio cui si riferisce la nomina.

Il membro del Consiglio di amministrazione, che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà/anno in carica sino alla scadenza del Consiglio di amministrazione.

Nel caso in cui, per qualsiasi causa - eccetto la scadenza naturale del mandato - venga meno l'intero Consiglio di amministrazione, il Revisore dei conti invita il Fondatore a designare i nuovi consiglieri.

Il Consiglio di amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3, nonché approvare i programmi ed obiettivi annuali;
- predisporre e approvare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
- approvare il regolamento della Fondazione;
- nominare, su proposta del Presidente, il Vicepresidente;
- nominare il Segretario;
- nominare il Revisore dei conti;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del Patrimonio;
- conferire deleghe al Presidente, al Vice Presidente e/o a singoli consiglieri eventualmente occorrenti per il funzionamento della Fondazione;

- stipulare convenzioni con enti pubblici e soggetti privati che si rendano opportune e necessarie per il raggiungimento degli scopi statuari;
- determinare periodicamente la misura dei contributi necessari per acquisire e mantenere la qualità di Partecipante istituzionale e di Partecipante;
- deliberare l'accettazione dei contributi, delle erogazioni, dei lasciti, nonché l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- nominare i rappresentanti della Fondazione in altri enti, organismi o istituzioni;
- disporre in ordine alla destinazione degli avanzidi gestione agli scopi istituzionali;
- compiere ogni altro atto che la legge o lo statuto assegnano alla competenza dell'organo amministrativo.

Non possono ricoprire la carica di componente il Consiglio di amministrazione coloro che siano investiti di cariche politiche e/o amministrative europee, nazionali, regionali, o coloro che siano in contenzioso con la Fondazione o col Fondatore.

#### Articolo 14 - Convocazione e quorum

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, ivi compresa la posta elettronica, inoltrati almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di necessità od urgenza la comunicazione può avvenire ad horas.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.


Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, è richiesto il voto favorevole di tutti i membri di cui all'articolo 13 del presente Statuto.

Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.

Ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione il Presidente o, su delega di quest'ultimo, un amministratore e/o il direttore generale del Fondatore.

#### Articolo 15 - Segretario generale

Il Consiglio di amministrazione nomina il Segretario generale e ne stabilisce la natura e durata dell'incarico.



In particolare, il Segretario generale:

- collabora con il Presidente per gli adempimenti relativi alle sue attività;
- collabora con il Consiglio di amministrazione nella stesura del programma e degli obiettivi annuali e nella stesura del Regolamento della Fondazione;
- collabora alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione e promozione delle singole iniziative;
- predispone i bilanci preventivo e consuntivo;
- è responsabile dell'organizzazione e del personale della Fondazione;
- dà esecuzione, nelle materie a lui assegnate, alle delibere del Consiglio di amministrazione nonché agli atti del Presidente.

Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

#### Articolo 16 - Revisore dei conti

Il Revisore dei conti è nominato dal Fondatore tra persone iscritte nel registro dei revisori legali.

Egli è l'organo di controllo sulla gestione contabile della Fondazione, provvedendo alla verifica della gestione finanziaria, delle scritture contabili e dei flussi di cassa.

Il Revisore dei Conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il Revisore dei conti resta in carica tre esercizi, può essere riconfermato ed è revocabile per giusta causa.

Il Revisore dei conti procede alle verifiche almeno trimestralmente. Delle verifiche e di qualsiasi altro adempimento deve redigersi processo verbale che viene trascritto in apposito libro.

Non possono ricoprire la carica di revisore dei conti coloro che siano investiti di cariche politiche e/o amministrative europee, nazionali, regionali, o coloro che siano in contenzioso con la Fondazione o col Fondatore.

#### Articolo 17 - Comitati di indirizzo

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la costituzione di uno o più Comitati di indirizzo con funzioni consultive e propositive. Esso è pertanto preposto a formulare orientamenti, fornire pareri e presentare proposte circa gli obiettivi, i programmi e le attività della Fondazione.

E' composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i consiglieri e tra le persone fisiche e i rappresentanti di Enti ed Istituzioni particolarmente qualificate, di riconosciuta professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

I membri del Comitato di indirizzo durano in carica per il tempo necessario alla realizzazione di specifici incarichi o comunque per un periodo non superiore a tre esercizi e possono essere riconfermati.

Non possono ricoprire la carica di componente il Comitato di

indirizzo coloro che siano investiti di cariche politiche e/o amministrative europee, nazionali, regionali, o coloro che siano in contenzioso con la Fondazione o col Fondatore.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato di indirizzo è presieduto dal Consigliere nominato al suo interno e si riunisce su convocazione dello stesso.

Alle riunioni partecipa il Segretario.

**Articolo 18 - Scioglimento e liquidazione**

In caso di scioglimento e liquidazione della Fondazione per qualunque causa, il Patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, ad Enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità operanti nel territorio della Regione Campania.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori eventualmente anche tra gli amministratori uscenti.

I beni affidati in concessione d'uso o in comodato alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

**Articolo 19 - Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia di fondazioni riconosciute.

FIRMATO: SILVIO PETRONE - CAMILLO CATAROZZO - FEDERICO DEL GROSSO - LOREDANA MATRONE - AUGUSTO BRUNO - ANGELO MAMMONE - CARLO PALUMBO - FEDERICO BASILI - VALERIA CURCIO - NOTAIO CLAUDIA PETRAGLIA

Il Notaio Claudia Petraglia di Battipaglia certifico che

la presente copia di n. 13 fascicolo è conforme all'originale firmata a norma di legge, e si rilascia per uso consentito.

Battipaglia lì 03-05-2017

